



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
(art. 281-sexies c.p.c.)

Il giorno **14** del mese di **aprile** dell'anno **2026**, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. **229/2018** R.G..

È comparso per parte attrice, **Parte_1** e **Parte_2**, l'Avv. Gianclaudio Puglisi che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

È comparso per parte convenuta, **Controparte_1**, l'Avv. Michele Giorgio che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

Nessuno è comparso per parte convenuta **CP_2**.

IL G.U.

dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..

Le parti discutono oralmente la causa.

IL G.U.

esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **229/2018** R.G.

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Mario Caldarera, dall'Avv. Giovanni Gulino e dall'Avv. Gianclaudio Puglisi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Boner 36, giusta procura in atti

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 (C.F: P.IVA *P.IVA_1*), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Giorgio (C.F.: *C.F._3* [...]) pec: *Email_1* Fax: 090/2287112 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, via G. Natoli n. 61, nonché presso il domicilio dello stesso, *Email_1*

PARTE CONVENUTA

CP_2 (funzionario prefettizio nella qualità di Organo straordinario di liquidazione del *Controparte_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Ciccone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via del Vespro n. 75, giusta procura in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: compensi professionali.

Conclusioni: come da discussione orale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'ing. *Parte_1* e l'Arch. *Parte_2* [...] convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il *Controparte_1* [...] e la Dott.ssa *CP_2* (funzionario prefettizio nella qualità di Organo straordinario di liquidazione del *Controparte_1*), al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi per la prestazione professionale svolta nei confronti del *Controparte_1*.

In particolare, parte attrice a sostegno della domanda deduceva quanto segue.

L'ing. *Parte_1* e l'Arch. *Parte_2* ricevevano incarico, con delibere di G.M. nn.ri 338 del 22.11.1988 e 102 del 30.04.1990 per la “*progettazione definitiva relativa alla costruzione di una infrastruttura viaria per il decongestionamento del traffico della fascia costiera a salvaguardia del centro urbano*” nel Comune di Scaletta Zanclea (ME).

Nel corso dell'anno 1989 veniva redatta una prima stesura del progetto ed in seguito alla richiesta dell'Amministrazione i professionisti, tra il 1990 ed il 1991, presentavano dapprima uno studio di fattibilità e, successivamente, la versione definitiva della progettazione.

Successivamente, con nota prot. 7491 del 3.11.2010, il *Controparte_1* chiedeva ai professionisti di *“adeguare il progetto, di costruzione di una infrastruttura viaria per decongestionare il traffico della fascia costiera, alla più recente normativa in materia”*. Quindi, i professionisti eseguivano la prestazione ed in data 12.05.2011 (prot. 3505) consegnavano il progetto adeguato ed aggiornato nei prezzi, assumendo che l'Ente, con nota prot. 3503 di pari data, certificava *“che la prestazione in oggetto è stata svolta dall'Ing. *Parte_1* e congiuntamente all'Arch. *Parte_2*”*.

Gli attori lamentavano che l'Amministrazione comunale restava, però, del tutto inerte, non compiendo alcun atto propedeutico necessario a far finanziare l'opera per non avere presentato la richiesta di finanziamento.

Perciò, con atto di intimazione del 15.10.2014, gli odierni attori, dopo aver inviato nel mese di giugno 2013 le fatture relative ai compensi per le prestazioni svolte, diffidavano il *CP_1* al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 1.369.182,80 (€ 684.591,40 ciascuno).

L'Amministrazione comunicava immotivatamente di non dover corrispondere alcun compenso per l'attività di progettazione conclusa, con note nn.ri 7189 del 19.11.2013 e 6762 del 4.11.2014.

Successivamente, il 26.06.2015, con delibera consiliare n. 18, il *Controparte_1* [...] dichiarava il dissesto, dando così inizio all'*iter* burocratico culminato, in data 16.11.2015, con l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione. L'intimazione di pagamento inviata dai professionisti (per il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 1.369.182,80) veniva riconosciuta come “debito fuori bilancio” nell'allegato facente parte della delibera consiliare di dichiarazione di dissesto. Dopo aver svolto gli adempimenti preliminari ed aver adottato, di concerto con l'Amministrazione comunale, la procedura semplificata di liquidazione ex art. 255 Tuel, l'Organo Straordinario pubblicava l'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori ed in ragione di ciò l'Ing. *Pt_1* e l'Arch. *Parte_2* inviavano la propria richiesta in data 10.12.2015. Con nota prot. 124 del 27.07.2016 il Commissario comunicava il preavviso di diniego delle richieste formulate dagli odierni attori, sostenendo che, non avendo l'Amministrazione comunale mai beneficiato di alcun finanziamento *“non pare possibile accertare in relazione al caso di specie la valida instaurazione di un sinallagma contrattuale tra l'Ing. *Pt_1* e l'Arch. *Parte_2* da un lato ed il *Controparte_1* dall'altro con conseguente insuscettibilità di inserimento delle somme richieste”*. Con

delibera n. 8 del 20.10.2017 notificata il 3.11.2017, infine, il Commissario rigettava formalmente le istanze di ammissione alla massa passiva eccependo, da un lato, l'intervenuta prescrizione del credito e, dall'altro, la mancanza di copertura finanziaria dell'incarico conferito ai professionisti.

Ciò posto, gli attori contestavano tali conclusioni, evidenziando che il disciplinare di incarico che ha regolato i rapporti tra gli odierni attori ed il Controparte_1, prevedeva all'art. 11 comma 1, come precisato dall'Organo straordinario di Liquidazione, che *“le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista dopo il finanziamento se ed in quanto il progetto verrà finanziato”*, subordinando, quindi, il pagamento dei compensi ad una condizione potestativa mista, della quale gli attori non contestavano la legittimità, al contrario, affermando che tale condizione si era avverata in applicazione dell'art. 1359 c.c., secondo cui *“la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”*. Sul punto, gli attori evidenziavano che la giurisprudenza ha affrontato più volte il tema della c.d. finzione di avveramento, per ciò che riguarda il rapporto contrattuale tra privati e PA, richiamando il precedente della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.18450 del 19.09.2005, secondo cui: *“l'applicabilità dell'art. 1359 c. c. resterebbe esclusa soltanto in caso di condizione potestativa semplice, mentre la norma andrebbe applicata in ipotesi di condizione potestativa mista”*. Invero, evidenziavano che, per ciò che riguarda la ratio della norma, la Suprema Corte evidenziava come: *“L'art. 1359 c.c. consente attraverso una fictio di avveramento, di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione sia determinato da un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto controinteressato in tal modo sanzionando le condotte contrarie a correttezza e buona fede che influiscono sulla pendenza della condizione al fine di mantenere integre le ragioni dell'altra parte”* (Cass. Civ. 16.10.1998 n.10265). Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, sarebbe possibile che una Pubblica Amministrazione possa essere causa del mancato avveramento di una condizione contrattuale, deducendo, nel caso di specie, il diverso comportamento tenuto dalle parti in sede di esecuzione della convenzione. Nello specifico, in tale fase, l'Ing. Pt_1 e l'Arch. Parte_2 si sarebbero adoperati diligentemente per realizzare quanto previsto dai loro obblighi contrattuali e cioè nel redigere prima il progetto definitivo e poi l'adeguamento richiesto dall'Amministrazione *“necessario all'intercettazione di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari”*; dall'altro lato, però, il Controparte_1 non avrebbe compiuto nessun atto finalizzato al reperimento delle somme necessarie alla realizzazione dell'opera. Alla luce della condizione potestativa mista era necessario, a detta degli attori, il realizzarsi di due eventi: da un lato la condizione potestativa, cioè la richiesta di finanziamento dell'opera da parte dell'amministrazione, dall'altra la condizione causale, perché dipendente da un terzo, cioè

l'accoglimento della domanda, da parte dell'Organo competente, di assegnazione delle somme. Ma la seconda condizione non avrebbe mai potuto realizzarsi mancando la prima. Di conseguenza l'inerzia della amministrazione avrebbe causato il mancato finanziamento dell'opera progettata dagli odierni attori. Nel caso di specie, quest'ultimi adducevano che il **CP_1** avrebbe chiaramente manifestato, attraverso la sua condotta colpevolmente inerte, "*di non avere più interesse*", alla realizzazione dell'opera prevista. Da tutto ciò consegue la necessaria valutazione di responsabilità dell'Amministrazione in relazione all'art.1358 c.c. a tal fine evidenziando che se l'Amministrazione avesse avuto intenzione di non proseguire con la realizzazione dell'opera pubblica progettata dall'ing. **Pt_1** e dall'Arch. **Parte_2**, nell'ambito di una diversa valutazione dell'interesse pubblico, e per tale motivo avesse ritenuto di non attivare la procedura per il finanziamento, avrebbe dovuto evidentemente esplicitare tali ragioni in un provvedimento amministrativo di cui, invece, non v'è traccia. In sostanza, a detta degli attori esisteva un vero e proprio "obbligo giuridico" per il Comune (e, in genere, per la P.A.) di assicurare un comportamento che non compromettesse le ragioni dell'altro contraente (ossia, quello che ha interesse all'avverarsi della condizione) e che si sostanziava, anzitutto, nell'obbligo di presentazione della domanda di ammissione del progetto al finanziamento. Tale obbligo discende dall'art. 1358 c.c. il quale obbliga, come si è già detto, la parte che ha una posizione "forte" all'interno del rapporto contrattuale, a "comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte". Pertanto, applicando i suesposti principi al caso di specie gli attori assumevano che la condizione contrattuale in esame dovesse ritenersi verificata, secondo il meccanismo della *fictio iuris* di cui all'art. 1359 c.c., lamentando, inoltre, come la condotta posta in essere dal **CP_1** avesse gravemente leso, in violazione dell'art. 1358 c.c., il diritto dell'Ing. **Pt_1** e dell'Arch. **Parte_2** alla regolare esecuzione del disciplinare d'incarico.

In tale contesto invocavano la risoluzione per inadempimento del disciplinare d'incarico intercorso tra le parti, con condanna del **Controparte_1** al risarcimento del danno. Ulteriormente, gli attori estendevano le superiori considerazioni anche a confutare la tesi, formulata da controparte, relativa alla asserita prescrizione del diritto, sostenendo la contraddittorietà delle conclusioni cui era pervenuto l'^{Part} addove affermava, da un lato, che il diritto al pagamento non era sorto a causa del mancato finanziamento dell'opera, e, dall'altro, che il diritto al pagamento era prescritto essendo trascorsi diversi anni. Quindi, la condizione si sarebbe avverata per finzione ai sensi dell'art. 1359 c.c., a causa del comportamento inerte dell'Amministrazione, che dal mese di novembre 2010, momento in cui veniva richiesto l'adeguamento progettuale ai professionisti (consegnato nel mese di maggio 2011), non aveva compiuto alcun atto propedeutico al finanziamento dell'opera.

Da quel momento, pertanto, sorgeva il diritto al pagamento dei compensi e, di conseguenza, aveva inizio la decorrenza del termine prescrizione. Nelle more, poi, gli

attori evidenziavano che vi erano stati diversi atti interruttivi, tra cui la diffida inviata dai professionisti in data 15.10.2014 ed infine le istanze di inserimento del credito nella massa passiva di competenza dell'^{Parte} del 2015, con ciò concludendo che, nel caso di specie, la prescrizione del diritto al pagamento dei compensi, essendo un diritto sottoposto a condizione sospensiva, non poteva che decorrere dal momento in cui la condizione si fosse avverata e che, a tutt'oggi, non poteva in alcun modo considerarsi maturata.

Infine, gli odierni attori contestavano che il Commissario Straordinario avesse posto a fondamento del diniego di ammissione alla massa passiva del credito vantato dai professionisti, la circostanza che *“nessun impegno di spesa a cui far fronte per provvedere al pagamento dei professionisti neanche in via presuntiva o a titolo di acconto, è possibile rinvenire nell’ambito dei citati provvedimenti deliberativi, di guisa che gli stessi sono inequivocabilmente privi della indefettibile copertura finanziaria.”*, assumendo l'improprio richiamo all'art. 23 del D.L. n. 66/89 che, tuttavia, non sarebbe applicabile al caso di specie dal momento che la copertura finanziaria ci sarebbe stata nel caso in cui l'opera fosse stata finanziata. In subordine, qualora dovesse ritenersi non operante il meccanismo della *fictio iuris* ex art. 1359 c.c., gli attori chiedevano la condanna del CP_1 per l'indebito arricchimento, avendo, da un lato, la PA beneficiato della prestazione, posto che la stessa oggi dispone di un progetto definitivo che potrebbe accedere a finanziamento, mentre, dall'altro i professionisti hanno subito un depauperamento ingiustificato del loro patrimonio.

Quindi, alla luce di tutto quanto esposto, gli attori chiedevano quanto segue: *“1. Ritenere e dichiarare il diritto dell'Ing. Parte_1 e dell'Arch. Parte_2 a ricevere i compensi per la prestazione professionale svolta nei confronti del Comune di CP_1 [...], stante l'avveramento per finzione ex art. 1359 c.c. della condizione potestativa mista del finanziamento dell'opera. 2. Per l'effetto, previa disapplicazione ove occorra, della Delibera OSL di diniego nn.ri 8 e 9 del 20.10.2017 notificate agli attori in data 3.11.2017, ordinare all'Organo Straordinario di Liquidazione del Controparte_1 di inserire le istanze formulate dall'Ing. Parte_1 e dall'Arch. Parte_2 per l'importo di € 809.479,62 ciascuno, nella massa passiva da liquidare. 3. in subordine, condannare il Controparte_1 a corrispondere l'importo pari ad € 1.369.182,80 (€ 684.591,40 per ciascuno degli attori), a titolo di compensi per la prestazione professionale svolta in esecuzione delle delibere di incarico nn.ri 338 del 22.11.1988 e 102 del 30.04.1990, oltre interessi ex lege e rivalutazione a decorrere dal 2014 sino al soddisfo. 4. In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti, con condanna del Controparte_1 al risarcimento del danno pari ad € 1.369.182,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria. 5. In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare l'indebito arricchimento e condannare, conseguentemente, l'Amministrazione al*

pagamento di € 1.369.182,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.

Con atto del 22.01.2018 si costituiva la Dott.ssa **CP_2** (n.q. funzionario prefettizio nella qualità di Organo straordinario di liquidazione del **Controparte_1**), la quale contestava il contenuto della domanda chiedendone l'integrale rigetto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e dei compensi difensivi del giudizio, deducendo che le domande formulate non meritano accoglimento, essendo immuni da censure i contestati provvedimenti adottati dalla prima con riferimento alla ammissione alla massa passiva dei presunti crediti dell'Ing. **Pt_1** e dell'Arch. **Parte_2**.

Preliminarmente, la convenuta rilevava che, perché un Ente Pubblico rimanga giuridicamente vincolato per il pagamento del compenso ad un professionista per l'opera da lui prestata, è necessario che sussistano tutti i seguenti adempimenti: a) la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizzi il Sindaco o un dirigente a concludere il relativo contratto con disciplinare; b) la conclusione di detto contratto in forma scritta tra il Sindaco o il dirigente ed il professionista incaricato; c) l'esistenza di copertura finanziaria (attestata dal responsabile del servizio finanziario), vale a dire l'esistenza dell'imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza e ciò al fine di evitare che vengano assunti impegni di spesa eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio. La mancanza di uno solo di questi elementi determina la nullità dell'incarico professionale (Cass. 7966 del 27/03/2008 – Cass. 18144 del 02/07/2008).

Nel caso in esame difettavano tutti gli elementi. In particolare, la **CP_2** evidenziava, per quanto attiene alla copertura finanziaria, che la tesi sostenuta nella sentenza della Cassazione n.18450/2005, circa la legittimità del provvedimento che subordina ad un finanziamento esterno il pagamento al professionista incaricato di una prestazione d'opera, veniva ribaltata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26657 del 18/12/2014, richiamando anche le considerazioni del Supremo Collegio nella successiva sentenza n. 21763/2016 che, richiamando precedenti pronunce conformi (Cass. Sent. n. 24447 del 01 dicembre 2015 in fattispecie identica a quella che ci occupa), affermava che *“in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria – in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art.23, commi 3 e 4, del D.L. 2 marzo 1989 n.66, convertito in legge, con modificazioni dall'art.1 comma 1 Legge 24 aprile 1989 n.144 (oggi sostituito dall'art.191 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'Ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore*

o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. Sentenza n.26657 del 18/12/2014)". E riguardo l'attualità dei mezzi per far fronte alla spesa (c.d. copertura finanziaria) la pronuncia sostiene che *"non par dubbio al Collegio che l'unica interpretazione aderente al dettato della legge ed alla volontà del legislatore sia quella secondo cui il mezzo per far fronte alla spesa dev'essere precisamente individuato e già attuale; mentre tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse all'Ente Pubblico di indicare solo le possibili vie per la copertura della spesa, ma di tale copertura non vi fosse certezza né in ordine all'an né in ordine alla fonte"*. Nel caso di specie, la convenuta rilevava che, non contenendo le citate delibere di incarico ai due professionisti alcun impegno di spesa per una somma determinata nel suo ammontare, né gli altri elementi voluti dalla legge e dalla più recente univoca giurisprudenza, e rimettendo il pagamento ad un non meglio specificato finanziamento futuro quanto incerto, gli atti stessi, oltretutto non seguiti da un regolare disciplinare, erano nulli con riferimento all'incarico professionale e, come tali, non vincolanti quanto agli effetti obbligatori per l'Organo Straordinario di Liquidazione. Certamente legittimi e ben motivati dovevano, pertanto, ritenersi sia il preavviso di diniego che il successivo diniego dell'^{Parte} oggetto del presente giudizio. Parimenti affetto da nullità, per le medesime ragioni, e privo di effetti deve ritenersi, secondo la convenuta, il provvedimento del prot. 7491 del 03/11/2010, con il quale il Capo Area Tecnica del Comune di *Controparte_1*, in assenza di atto deliberativo e di disciplinare sottoscritto, a distanza di 22 anni dalla prima delibera di G.M., affidava ai due professionisti l'ulteriore incarico di adeguamento del progetto alla sopravvenuta normativa in materia urbanistica. Pertanto, difettando qualsivoglia credito nei confronti del *Controparte_1* per nullità o inefficacia degli atti amministrativi presupposti, deve essere rigettata la domanda attinente all'inserimento del rilevante importo reclamato nella massa passiva da liquidare. Del pari infondata, oltre che palesemente inficiata da prescrizione per decorso di oltre venti anni dal mandato, sarebbe a detta della convenuta la domanda risarcimento danni per inadempimento in dipendenza della imputabilità al *CP_1* della mancata erogazione del finanziamento, stante la rilevata nullità "a monte" delle delibere di conferimento dell'incarico e del preteso atto di adeguamento del progetto alla normativa successivamente intervenuta.

Con atto del 06.03.2018, si costituiva il *Controparte_1* che resisteva alla domanda di parte attrice, chiedendo *"1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 nei riguardi delle pretese dedotte in giudizio; 2) sempre in via preliminare, per le ragioni di cui al superiore punto 2) in diritto, dichiarare la propria incompetenza a favore della giurisdizione arbitrale, e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande di cui all'atto di citazione cui si resiste; 3) in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente perché infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi di difesa"*.

In particolare, il CP_1 evidenziava quanto segue.

Con delibera n. 338 del 22 novembre 1988 e con successiva delibera n. 102 del 30 aprile 1990, la Giunta Municipale del CP_1 Controparte_1, dopo aver premesso che *“questo Ente, per le deficitarie condizioni del proprio bilancio, non è in grado di finanziare il relativo progetto”*, conferiva congiuntamente, dapprima all'Ing. Parte_1 e successivamente all'Arch. Parte_2, odierni attori, l'incarico di *“progettazione e direzione lavori di realizzazione infrastruttura viaria per decongestionamento traffico della fascia costiera a salvaguardia del centro urbano”*. Dall'esame dei disciplinari d'incarico approvati con le predette delibere, si evincerebbe che (art. 11) *“le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista dopo il finanziamento se ed in quanto il progetto verrà finanziato”*. In altre parole, l'atto convenzionale non veniva preventivamente munito della necessaria clausola di impegno di spesa e contestuale copertura finanziaria, venendo, piuttosto, liberamente convenuto dalle parti che il pagamento delle competenze maturate dai professionisti in dipendenza dell'attività dagli stessi prestata fosse subordinato all'avveramento della condizione - incerta sia nell'an, che nel quando e nel quomodo - dell'ottenimento di una fonte di finanziamento eteronoma. Ulteriormente, deduceva che dal carteggio tra il Controparte_1 e la Commissione Provinciale di Controllo di Messina - che con nota prot. n. 105726 del 23 dicembre 1988 chiedeva di *“precisare l'Ente finanziatore dei lavori in questione”* - era possibile appurare (come da dichiarazione prot. n. 5978 del 28 dicembre 1988, a firma del Sindaco pro-tempore) che *“i lavori in oggetto segnati saranno finanziati dalla Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (Legge n. 64 dell'1.3.1986)”*. Entrambe le convenzioni di incarico professionale stabilivano, all'art. 4, che *“il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, completo di ogni allegato, in originale e in n° 4 copie, entro giorni 120 (centoventi) dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri Enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto”* e, all'art. 19, che *“La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'Ordine professionale”*. Sennonché, dalla predetta data di approvazione dei provvedimenti deliberativi recanti il conferimento dell'incarico trascorrevano venti anni, nel corso dei quali non veniva dato concreto seguito - da parte degli attori - alla realizzazione e alla consegna del progetto in questione. Nonostante tutto quanto sopra, l'Ing. Pt_1 e l'Arch. Parte_2, con nota prot. n. 4117 del 28 giugno 2013 rivolgevano al Controparte_1, rispettivamente, la fattura n. 10/2013 del 20 giugno 2013 e la fattura n. 2/2013 del 20 giugno 2013, entrambe dell'importo di Euro 684.591,40, oneri

e accessori inclusi e al netto della ritenuta d'acconto. Di qui, non solo il costante, motivato e inequivoco respingimento, da parte dell'Amministrazione convenuta, delle fatture presentate e della dovutezza delle somme dalle stesse portate, ma anche la contestazione della (in)utilità, per la committente, dell'attività espletata dai predetti professionisti e, infine, della insussistenza di un'obbligazione giuridicamente valida *inter partes*. Questi assunti venivano ad esempio manifestati dall'Amministrazione alle controparti con nota prot. n. 7189 del 19 novembre 2013, con la quale la Segretaria comunale del tempo comunicava che *“l'ufficio competente, nella persona del responsabile dell'Area Tecnica, ha riscontrato l'insussistenza del debito dell'Ente nei confronti delle SS.LL. per le fatture in oggetto indicate, assicurando che provvederà alla restituzione delle stesse”*, e con nota prot. n. 6762 del 4 novembre 2014, a firma del Sindaco pro-tempore, con la quale, in risposta a specifica intimazione di pagamento a firma dei professionisti (prot. n. 6381 del 16 ottobre 2014), veniva fatto rilevare che *“non si può che ribadire il contenuto della nota prot. n. 7189 del 19 novembre 2013 a firma del Segretario comunale - inviata tramite raccomandata a.r. nel domicilio dei due professionisti da Lei assistiti, e che per ogni buon fine si tramette allegata alla presente - con la quale si è già provveduto a riscontrare e comunicare l'insussistenza di alcun genere di debito dell'Ente nei confronti dell'Arch. Parte_2 e dell'Ing. Parte_1 nonché a restituire al mittente le relative fatture”*.

In conseguenza del summenzionato scambio di missive, da parte degli odierni attori non proveniva più alcun ulteriore seguito, se non dopo la dichiarazione di dissesto economico-finanziario del Controparte_1, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 giugno 2015, che in data 16 novembre 2015 conduceva all'insediamento - nella persona del Funzionario Economico-Finanziario presso la Prefettura di Messina, Dott.ssa CP_2 nominata con D.P.R. del 29 ottobre 2015 - dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente. Più in particolare, Pt_3 disponeva, con propria delibera n. 1/2015, l'avvio delle procedure (ai sensi e per gli effetti dell'art. 252, co. 2 del vigente T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) per la rilevazione della massa passiva, debitamente affisso all'Albo del Comune, sul sito internet dell'Ente e con comunicazione agli organi di stampa, al fine di consentire la presentazione delle istanze di ammissione da parte dei singoli creditori. Pertanto, l'Ing. Pt_1 e l'Arch. Parte_2, erroneamente ritenendo di averne titolo, inoltravano in data 10 dicembre 2015 domanda di ammissione del loro presunto credito a cui seguiva il riscontro del Commissario dell' Pt_3 che notificava loro in data 27 luglio 2016 il preavviso di diniego prot. n. 24, recante la seguente condivisibile motivazione: *“non pare possibile accertare in relazione al caso di specie la valida instaurazione di un sinallagma contrattuale tra l'Ing. Pt_1 e l'Arch. Parte_2 da un lato ed il Controparte_1 dall'altro con conseguente insuscettibilità di inserimento delle*

somme richieste”. Infine, con delibera n. 8 del 20 ottobre 2017, notificata il 3 novembre 2017, il Commissario Straordinario - dopo aver acquisito idoneo parere legale in data 31 maggio 2017 e successivamente, in data 27 settembre 2017, l’attestazione (prot. n. 70), ai sensi dell’art. 254, co. 4 del T.U.E.L., relativa alla mancanza di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio - deliberava di non ammettere alla massa passiva l’istanza degli odierni attori sul presupposto che *“la suddetta richiesta non può essere accolta in quanto non supportata da una valida delibera della G.M. contenente l’impegno di spesa”* e che *“il preteso credito è prescritto, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo”*.

Alla luce di quanto esposto, il CP_1 convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva posto che le domande si riferiscono a presunti crediti antecedenti alla data del 31 dicembre 2014, costituenti nel caso del Controparte_1 lo “spartiacque” utile a radicare o meno la competenza a conoscere della fondatezza delle richieste di pagamento dei terzi ed a procedere alla relativa liquidazione, richiamando, la legislazione vigente in materia di dissesto economico-finanziario (artt. 244 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) che prevede - dalla data della dichiarazione da parte del competente organo consiliare, e con efficacia retroagente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di deliberazione - l’istituzione di due gestioni parallele: la prima, per così dire, “liquidatoria”, affidata alle cure dell’Organo Straordinario di Liquidazione (peraltro intimato nel presente giudizio), che è tenuto alla ricognizione di tutte le passività potenziali ascrivibili, come nel caso di specie, al periodo temporale anteriore alla dichiarazione di dissesto, l’altra, con il compito di gestire il “rientro nell’ordinario” e che continua a rimanere nella competenza degli organi elettivi dell’Ente locale in carica al momento della dichiarazione di dissesto. In quest’ultimo caso, l’Amministrazione comunale - proprio al fine di non appesantire la propria azione per l’avvenire - non sarebbe in alcun modo tenuta a continuare a (pre)occuparsi dello smaltimento della massa debitoria che ha provocato il dissesto, che resta prerogativa esclusiva dell’ Pt_3 in capo al quale permangono - a mente delle succitate disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali - non solo la valutazione (nel caso di specie, negativa) in ordine alla dovutezza o meno delle pretese dei terzi ma anche la eventuale liquidazione (mediante mutuo o altri strumenti finanziari all’uopo contratti) delle somme eventualmente riconosciute nei confronti dei creditori.

Ulteriormente, il CP_1 eccepiva l’incompetenza del giudice adito, in favore della giurisdizione arbitrale, posto che all’art. 20 di entrambi i disciplinari allegati alle delibere di conferimento dell’incarico è possibile rinvenire delle specifiche clausole compromissorie, che inequivocamente stabiliscono che: *“Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di*

cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, del presidente del tribunale competente". Sul punto, il CP_1 eccepiva che la c.d. clausola compromissoria, mediante la quale le parti rinunciano alla tutela in sede giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, ha carattere derogatorio della competenza del Giudice ordinario.

Nel merito, il CP_1 rilevava la nullità dell'obbligazione per carenza di sottoscrizione contestuale, posto che i disciplinari allegati alle delibere di conferimento di incarico venivano sottoscritti esclusivamente dai due professionisti e non anche dal Sindaco. Ancora, deduceva la nullità dell'obbligazione per mancanza di impegno di spesa e di copertura finanziaria, rilevando che la pretesa discendente dalla presentazione dell'istanza di ammissione alla massa passiva era stata correttamente scrutinata - con esito negativo - da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Controparte_1, giacché, come già rilevato, i crediti asseritamente vantati dall'Ing. Pt_1 e dall'Arch. Parte_2 erano sprovvisti dell'imprescindibile requisito dell'imputazione in bilancio delle relative somme e, soprattutto, perché non sussisteva nessuna predeterminazione e quantificazione certa degli eventuali compensi che avrebbero dovuto costituire oggetto del prescritto impegno di spesa.

Ulteriormente, il CP_1 invocava la risoluzione per inadempimento ex art. 4 dei disciplinari d'incarico, assumendo che in ogni caso nulla era dovuto da parte dell'Amministrazione resistente in virtù dell'inadempimento serbato da parte attrice alle prescrizioni contenute nell'art. 4 dei disciplinari. La predetta disposizione, infatti, recita testualmente: *"il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, completo di ogni allegato, in originale e n° 4 copie, entro giorni 120 (centoventi)"* e *"Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta"*. In altre parole, nulla sarebbe comunque dovuto ai professionisti posto che non risulta depositato agli atti del Controparte_1 alcun progetto e che, quand'anche fosse stato depositato, lo stesso non era stato certamente presentato nel suindicato termine di centottanta giorni (120 + 60), contemplato dai disciplinari d'incarico, di guisa che per detto grave inadempimento le convenzioni d'incarico sono state dichiarate risolte di diritto. A detta ultima affermazione sarebbe altresì possibile ricollegare la validità dell'eccezione di prescrizione, opposta alle controparti in seno al diniego di ammissione alla massa passiva, atteso che il termine per poter pretendere l'ipotetico pagamento - tenuto conto della retrodatazione degli effetti della risoluzione, per come sopra illustrata - si intende iniziato a decorrere dalla data di maturazione dell'inadempimento dei professionisti, per come sopra descritto, o comunque dal giorno successivo al sopraggiungere dell'impossibilità

dell'evento medesimo, vale a dire dal 2 maggio 1993 (data di soppressione, per volontà normativa, dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno). In altre parole, già da tale momento le controparti avrebbero dovuto attivarsi per far accertare l'asserita dovutezza delle somme spettanti e non certo attendere un lasso temporale così elevato, per di più agendo al di fuori delle pattuizioni contrattuali. Quanto alla richiesta di ingiustificato arricchimento, per il CP_1 non sarebbe nemmeno esperibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei confronti dell'Amministrazione convenuta, sia perché in mancanza di un sinallagma contrattuale valido, sia perché non risulterebbe dall'Amministrazione il riconoscimento dell'*utilitas* della prestazione resa dai professionisti, non avendo il [...] Controparte_1 mai utilizzato né beneficiato dell'opera prestata dagli odierni attori. Sulla quantificazione delle richieste di pagamento avversarie, contestava in ogni caso l'ammontare dell'importo dei compensi indicati nelle fatture portate dagli attori, privi di congruità rispetto alle tariffe vigenti all'epoca della redazione del progetto.

Ciò posto in fatto, in diritto si osserva quanto segue.

È fondata e va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario attesa l'operatività della clausola compromissoria contenuta nei disciplinari di incarico.

Come sopra detto all'art. 20 di entrambi i disciplinari allegati alle delibere di conferimento dell'incarico si evince la previsione di specifiche clausole compromissorie che stabiliscono che *“Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, del presidente del tribunale competente”*.

Quindi, la clausola contenuta nei disciplinari di incarico prevede che le controversie relative alla liquidazione dei compensi, non definite in via amministrativa, sono deferite ad un collegio arbitrale.

Il termine perentorio per l'attivazione del procedimento arbitrale è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione del procedimento teso alla definizione in via amministrativa della questione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per provvedimento dell'amministrazione che ha definito la controversia in via amministrativa deve intendersi una manifestazione formale dell'amministrazione attraverso o il suo legale rappresentante, ovvero l'organo comunale a ciò legittimato, che esprima la presa d'atto della controversia e la volontà di risolverla, e che contenga una decisione definitiva su di essa, formalmente notificata alla parte privata (**Cass. Civ. 21468/2013**).

Nel caso di specie tale provvedimento manca, né può essere considerato tale il silenzio serbato rispetto alla richiesta di pagamento. Sicché, se ne desume, che il termine perentorio per l'attivazione del procedimento arbitrale non sia ancora decorso.

E poiché la questione afferente il pagamento delle spettanze dei professionisti odierni opposti non è stata definita in via amministrativa, in forza del disciplinare da essi sottoscritto, la questione deve essere devoluta agli arbitri.

Ininfluyente, ancora, ai fini della individuazione della competenza arbitrale, deve ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per la mancata attestazione della copertura finanziaria.

Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale; ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (**Cass. Civ. Sez. 2, 6 novembre 2013 n. 2504**).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi dei parametri di cui al D.M. 55/14 in considerazione del valore della causa (€ 1.369.182,80) e dell'attività svolta, con esclusione dell'attività istruttoria in concreto mancante (e per parte convenuta **CP_2** anche della fase decisionale).

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- **dichiara** l'incompetenza del Tribunale di Messina per essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale;
- **condanna** gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese del giudizio che si liquidano nella misura complessiva di Euro € 10.180,00 per il Comune di **Controparte_1** ed Euro 4.971,00 per **CP_2** oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.

Messina, 14.04.2026

Il Giudice

Dott. Paolo Petrolo